

## DICHIARAZIONE REDDITI

# Università: detraibili i test d'ingresso

*Mia figlia ha sostenuto, purtroppo con esito negativo, i test di ingresso in due università. Una di queste consentiva l'iscrizione a corsi singoli che, se superati, avrebbero avuto efficacia per l'anno accademico 2019/2020. Posso detrarre le spese sostenute per questi corsi?*

Lettera firmata — via email

La risposta è negativa. Tra le spese detraibili rientrano quelle sostenute per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, ma il bonus non può estendersi a quanto speso per prendere parte a singoli corsi non riconducibili alla frequenza universitaria, né tanto meno agli stessi test d'ingresso. La detrazione in questo caso compete solo per le spese sostenute per la partecipazione ai test d'ingresso, sia pure non andati a buon fine, con il tetto massimo riferito, nel caso delle università non statali, al limite di spesa previsto per i corsi e le facoltà per le quali ha svolto il test. I limiti variano in base alla sede dell'Università e all'area di studio.

E

### ● I nostri esperti

Ecco i professionisti che ci aiutano a rispondere ai vostri quesiti.

#### ● CONDOMINIO

Germano Palmieri

#### ● DIRITTO E SUCCESSIONI

Consiglio nazionale del Notariato

#### ● FISCO

Eleonora Borzani, Corrado Fenici, Stefano Poggi Longostrevi, Giorgio Razza

#### ● PREVIDENZA

Domenico e Leonardo Comegna

#### ● RENDITE FINANZIARIE

Valentino Amendola

#### ● TASSE LOCALI

Cesare Cava

## Riscatto laurea: gli sconti nel 730

*Vorrei alcuni chiarimenti sulla convenienza e sul trattamento fiscale del riscatto laurea. Il riscatto sia ordinario che agevolato andrà ad aumentare il montante contributivo e quindi la pensione? Il riscatto è deducibile op-*

*pure detraibile al 50? L'onere è rateizzabile in 120 o 60 mesi? Si può pagare con addebito in conto corrente?*

Lettera firmata — via email

Il riscatto della laurea è utile sia per raggiungere i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e di anzianità oltre ad accrescere il montante contributivo. Il trattamento fiscale è diverso tra i due regimi. I contributi pagati per il regime ordinario sono interamente deducibili dal reddito e possono essere pagati in un massimo di 120 mesi, senza interessi. I contributi per il riscatto agevolato sono detraibili al 50% e il pagamento può essere fatto in 60 rate mensili, senza interessi. Non è previsto l'addebito in c/c.